



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca  
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio IX

Roma, - 3 DIC. 2013

Alle Istituzioni di Ricerca iscritte nell'elenco  
di cui al DM 11 aprile 2008  
LORO SEDI<sup>1</sup>

e p.c. Al Ministero dell'Interno  
Dipartim. per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
Direzione Centrale per le Politiche  
dell'Immigrazione e dell'Asilo  
[politicheimmigrazione@pecdci.interno.it](mailto:politicheimmigrazione@pecdci.interno.it)

Al Ministero degli Affari Esteri  
Direzione generale per l'Unione Europea  
[dgue.segreteria@cert.esteri.it](mailto:dgue.segreteria@cert.esteri.it)  
Direzione generale per gli italiani all'estero  
e le politiche migratorie  
[dgit.06@cert.esteri.it](mailto:dgit.06@cert.esteri.it)

**Oggetto:** Rinnovo iscrizione all'elenco MIUR degli Istituti di ricerca pubblici e privati istituito con D.M. 11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 27ter del D.leg.vo 9 gennaio 2008, n. 17.

A decorrere dai prossimi mesi per le Istituzioni cui la presente nota è indirizzata andrà gradualmente a concludersi il primo quinquennio di validità dell'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi della normativa in oggetto, pubblicato sul sito internet di questo Ministero  
[loginmiur.cineca.it/elencoistituti/](http://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/)

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 11 aprile 2008, non è necessaria l'adozione di un nuovo atto da parte dello scrivente Ministero, ma la stessa "è tacitamente rinnovata" se non vengono meno i requisiti, indicati all'art. 2 del suindicato Decreto, necessari all'iscrizione in tale elenco. Qualora vengano meno i requisiti, come disposto all'art. 5, il Ministero deve procedere alla "revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari Esteri".

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

<sup>1</sup>La presente nota è trasmessa agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle istituzioni medesime ai fini dell'iscrizione nell'elenco. Si prega di confermarne la ricezione.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Non si ritiene necessario uno specifico accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 11 aprile 2008 per le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli Istituti d'Alta formazione artistica e musicale, gli Enti di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già sottoposti all'indirizzo e coordinamento e/o alla vigilanza di questo o altri Ministeri (tali Istituzioni risultano evidenziate nell'elenco con la **lett. A**);

Per quanto riguarda le restanti Istituzioni di ricerca (evidenziate nell'elenco con la **lett. B**), al fine di accertare la permanenza dei requisiti in oggetto, gli enti interessati devono rendere disponibili nello stesso sito internet ([loginmiur.cineca.it/elencoistituti/](http://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/)) utilizzato ai fini dell'istanza di iscrizione, la seguente documentazione:

- a) statuto (solo se modificato rispetto a quello allegato alla istanza iniziale);
- b) bilancio consuntivo relativo all'anno 2012;
- c) relazione illustrativa sintetica relativa ai fondi disponibili e di quelli messi effettivamente a disposizione nel quinquennio di validità dell'iscrizione, per le finalità di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del D.M. 11 aprile 2008;
- d) indicazione della produzione scientifica dei ricercatori impiegati nell'ente ai sensi della normativa in oggetto nel quinquennio in esame.

La suindicata documentazione deve essere resa disponibile sul predetto sito internet, non oltre i 30 giorni precedenti il termine di validità della propria iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco e la necessità di riformulare una nuova istanza. Nel caso dell'eventuale accertamento di una carenza dei requisiti, previo contraddittorio ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, viene adottato il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 aprile 2008.

Esclusivamente per finalità di monitoraggio, la documentazione di cui alla lett. d) deve essere inserita anche dagli Enti indicati con la lett. A., entro i 30 giorni successivi al termine del primo quinquennio di iscrizione nell'elenco.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si comunica che le informazioni eventualmente necessarie potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: [ufficio.postlaurea@miur.it](mailto:ufficio.postlaurea@miur.it).

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Daniele Livon)

Piazzale J.F.Kennedy, 20 - 00144 Roma

Indirizzo di PEC: [studiuniversitari@postacert.istruzione.it](mailto:studiuniversitari@postacert.istruzione.it)

Tel. 06 97727061 - 7080 - C.F.: 80185250588





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ATTESTATO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ISTITUTI  
AUTORIZZATI ALLA STIPULA DELLE  
CONVENZIONI DI ACCOGLIENZA**

Visti gli atti in possesso di questo Ministero

**SI ATTESTA**

che l'Istituzione Università degli Studi di MESSINA, con sede in P.zza S. Pugliatti, 1, 98122 MESSINA (ME), è iscritta nell'Elenco degli Istituti di cui al D.M. 11 aprile 2008 dal 02/07/2013 con il numero 194.

Ai sensi della normativa vigente la suddetta Istituzione può stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori), non residenti nell'Unione, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

L'iscrizione nel suindicato elenco ha validità quinquennale salvo eventuale revoca di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) del D.L.vo 17/2008 e all'art. 5 del D.M. 11 Aprile 2008.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 02/07/2013

Per il Ministro  
Dott. Daniele Livon